

PROBLEMATICHE DELL'UFSC

Ricerca di dati personali e relativa protezione presso lo stato civile
(RSC 2001 / 2, p. 60 qui di seguito)

Ricerca di dati personali e relativa protezione presso lo stato civile

1. Osservazioni generali all'art. 29a OSC

In diversi campi della ricerca scientifica, la rilevazione di dati personali costituisce una parte essenziale dell'indagine. Sono interessati in primo luogo la ricerca storica, demografica, sociologica, medica, come pure la ricerca nel campo della famiglia (genealogica). La messa a disposizione – ai fini di ricerca – di dati personali provenienti dai registri dello stato civile è stata disciplinata in modo particolare in occasione della revisione del diritto della protezione dei dati, e cioè all'art. 29a dell'Ordinanza federale sullo stato civile (OSC) 1+2). Per la ratio legis dell'art. 29 OSC e i principi generali d'interpretazione rinviamo alla dottrina 3).

L'art. 29a, cpv. 1 OSC consente all'autorità di vigilanza di autorizzare la divulgazione di dati personali ai fini di una "ricerca scientifica" non riguardante persone. Il secondo capoverso dello stesso articolo autorizza la divulgazione di dati personali ai fini di una ricerca riguardante persone.

L'art. 29a, cpv. 1 cita la "ricerca scientifica", mentre il cpv. 2 parla solo di "ricerca". Pertanto la qualifica di un progetto definito "scientifico" ha un ruolo essenziale per la ricerca che si riferisce a persone. Con queste due formulazioni il Consiglio federale ha inteso facilitare l'accesso a dati personali di terzi anche a genealogisti non professionisti senza esigere da parte loro una qualifica universitaria in questo campo. Nel contesto del cpv. 2 del citato articolo la regola seguente deve però essere rispettata nei confronti di tutte le categorie di richiedenti: la divulgazione di dati personali è lecita solo a scopi di ricerca; questa può essere definita come il fatto di ricercare delle informazioni nuove in modo sistematico e allo scopo preciso di allargare nuove conoscenze. Pure i ricercatori non professionisti, ossia senza una qualifica scientifica particolare, sono tenuti a rendere verosimile la veridicità dello scopo della loro ricerca e a esporre in modo convincente alle autorità dello stato civile i motivi della loro domanda, come pure i mezzi escogitati per conseguire lo scopo voluto. Un minimo di sistematica e di metodo deve essere richiesto; l'art. 29a, cpv. 2 OSC non privilegia colui che vorrebbe "sfogliare" i registri dello stato civile per pura curiosità 4).

Inoltre la qualificazione "scientifica" della ricerca è un criterio importante in rapporto alla protezione dei dati. Infatti, più un progetto si presta ad arrecare pregiudizio ai diritti della personalità delle persone sulle quali è diretta la ricerca o ai diritti di terzi (ad esempio uno studio di vasta portata geografica o l'intenzione di pubblicare dei risultati), più le garanzie di una protezione dei dati devono essere efficaci e le esigenze sull'affidabilità del ricercatore elevate, in particolare in riferimento alle sue competenze scientifiche.

Da questo profilo devono essere esaminati molti aspetti: i ricercatori che partecipano allo studio in questione sembrano competenti in rapporto alla loro formazione e alle

loro conoscenze? I metodi di ricerca sono appropriati alla finalità del progetto? Il mandante di queste ricerche gode di notorietà ed è degno di fiducia? Il progetto è appoggiato da lettere di raccomandazione da parte di istanze pubbliche o esistono sussidi assegnati da enti riconosciuti (ad esempio dal Fondo nazionale)? Inoltre è importante assicurarsi che i ricercatori posseggano delle conoscenze approfondite e sufficienti del diritto svizzero e della protezione dei dati. I ricercatori devono dimostrare che il poter rilevare dati personali è necessario per la realizzazione del loro progetto di ricerca. L'importanza dell'apporto scientifico del progetto non deve essere valutata con troppo rigore, a maggior ragione se per l'istruzione di questa domanda sarebbe necessario un lavoro di documentazione di dimensioni sproporzionate.

2. Ricerca storica

2.1. Fattispecie

Storici militari, che si proponevano di fare una ricerca sullo stato maggiore dell'esercito, hanno inviato un questionario a numerosi uffici dello stato civile e ad autorità comunali ponendo ogni sorta di domande su vecchi membri dello stato maggiore. Fra esse alcune erano di questo tipo: quale è il grado militare del suocero del signor X, membro dello stato maggiore? Qual'è la professione esercitata del signor X, a quale confessione appartiene, di quale consiglio di amministrazione fa parte, qual'è il nome di sua moglie, se è già morto? Le autorità cantonali di vigilanza, alle quali era stata richiesta l'autorizzazione per dar seguito alle richieste sopra citate, hanno chiesto il parere dell'Ufficio federale dello stato civile (UFSC). Congiuntamente le autorità di vigilanza denunciavano l'ampiezza del questionario che, a loro giudizio, andava ben oltre il quadro delle informazioni consegnate ai registri dello stato civile.

2.2. Presa di posizione dell'UFSC

In riferimento alla sua ampiezza geografica e al suo possibile impatto sull'opinione pubblica, un simile progetto di ricerca, effettuato a livello nazionale, costituisce un pericolo considerevole per la protezione dei diritti della personalità di coloro che sono coinvolti nella ricerca. Per questo motivo l'UFSC ha imposto la comprova di requisiti specifici per quanto attiene alle qualifiche scientifiche dei ricercatori e all'affidabilità dell'inchiesta scientifica. Il progetto in questione è stato diretto dai quadri dell'esercito svizzero attivi nel campo scientifico, gestito da storici e sostenuto dal Fondo nazionale per lo sviluppo e la ricerca scientifica. E' su questa base che i responsabili di questo progetto sono stati ritenuti degni di fiducia dall'UFSC potendo garantire il carattere scientifico della ricerca.

L'UFSC ha raccomandato alle autorità cantonali di accordare un'autorizzazione generale a consultare i registri dello stato civile così condizionata:

1. dopo aver ottenuto i dati personali richiesti, i ricercatori devono domandare – presso le persone interessate ancora in vita – l'autorizzazione a divulgare e a utilizzare in ogni altro modo i dati in questione;

2. i ricercatori non otterranno informazioni sui dati – non iscritti nei registri – quali il domicilio, la confessione, il grado accademico, la professione, l'appartenenza a una società a scopo di lucro, come pure a un consiglio di amministrazione;
3. la rubrica “osservazioni” del questionario dovrebbe essere soppressa o sostituita con domande più precise.

3. Genealogia

3.1. *Fattispeci*

- Il signor A. si interessava alla genealogia della sua famiglia. Voleva conoscere l'origine dei suoi antenati materni e paterni. Dai registri parrocchiali e presso l'ufficio dello stato civile del Canton X ha potuto ottenere numerose informazioni, alcune delle quali di carattere personale e delicato e non concernenti nemmeno esclusivamente la sua propria famiglia. Nel Canton Y, per contro, l'ufficio dello stato civile, prima di dar seguito alla domanda di consultazione dei registri, ha chiesto un'autorizzazione all'autorità cantonale di vigilanza. Quest'ultima ha respinto la domanda del signor A., invocando le norme sulla protezione dei dati. A seguito di questo rifiuto il signor A. si è rivolto all'UFSC per sapere se la portata delle norme che garantiscono la protezione dei dati era da intendere estesa al punto da vietargli di conoscere pure l'origine dei suoi antenati in linea diretta.

- Il signor B., genealogista di professione, ha chiesto all'autorità di vigilanza del Canton Q. di concedergli l'autorizzazione generale e illimitata nel tempo di consultare tutti i registri dello stato civile di questo Cantone per poter essere in grado, su mandato di terzi, di procedere a inchieste di questo genere nella sua qualità di genealogista di professione. Nella sua istanza il signor B. richiamava l'art. 29, cpv. 4 OSC, sostenendo che, nella sua qualità di ricercatore privato, aveva un interesse diretto e meritevole di protezione di avere il diritto di consultare i registri dello stato civile. L'autorità cantonale di vigilanza del Canton Q ha sospeso l'esame dell'istanza del signor B. e ha chiesto all'UFSC di prendere posizione in merito.

3.2. *Presa di posizione dell'UFSC*

3.2.1. *Distinzione*

A nostro giudizio occorre distinguere fra ricerche relative alla famiglia di chi le effettua e quelle di un genealogista che le effettua su mandato di terzi, quindi su di una famiglia a lui sconosciuta. La ricerca sulla propria famiglia, quale quella effettuata da non professionisti, si caratterizza per il fatto che il genealogista, quale membro della famiglia, è egli stesso interessato dal risultato della ricerca. Per il fatto che esiste un vincolo familiare più o meno stretto fra il ricercatore e le persone sulle quali egli indaga esiste un pericolo accresciuto d'abuso di divulgazione di dati. Per contro nel caso di ricerche genealogiche su mandato di terzi è unicamente per l'intermediario del mandatario che il mandante riceve informazioni sui membri che compongono la sua famiglia, come pure eventuali ragguagli delicati concernenti persone con le quali il mandante ha vincoli di parentela più o meno stretti. Il

genealogista ha di conseguenza funzione di uomo di fiducia, intermediario fra i dati personali e i mandanti. Per questo, quando il ricercatore rileva dei dati personali e li comunica a terzi devono essere presi in considerazione criteri giuridici differenti, per cui esporremo avantutto i criteri giuridici comuni alle due categorie di genealogisti (cf. 3.2.2) e poi quelli divergenti (cf. 3.2.3).

Se un genealogista effettua delle ricerche per puro interesse scientifico e senza intenzione di stabilire un qualsiasi vincolo con la sua propria famiglia o quella di un mandante, si applicheranno le norme sulla ricerca storica descritta alle cifre 1 e 2.

3.2.2. Modalità comuni

Le due categorie presuppongono che la ricerca si faccia in modo serio e metodico (vedi cf. 1). Il rispetto di questa esigenza permette di trovare un equilibrio fra il desiderio legittimo di conoscere la propria famiglia e il rischio d'abuso.

La base della protezione dei dati personali risiede nella protezione della personalità della persona interessata. La protezione cessa con la scomparsa della persona, ossia al momento della sua morte. Siamo di conseguenza sostenitori di una prassi che tratta differentemente la persona interessata che è ancora in vita da quella di chi non lo è più. I dati personali concernenti persone ancora in vita dovrebbero, di principio, essere assunti direttamente da loro. Orbene, una delle funzioni delle ricerche genealogiche è proprio quella di ritrovare membri di una famiglia sconosciuti fino al quel momento e di poterli integrare nell'albero genealogico. Per questo il genealogista spesso non può, al momento di chiedere l'autorizzazione di consultare i registri presso lo stato civile, disporre del nome di tutte le persone sulle quali la ricerca si baserà. In simili casi, è impossibile ottenere, prima di consultare i registri, il consenso di queste persone ai sensi dell'art. 29a, cpv. 2 OSC. E' il motivo per cui l'autorità cantonale di vigilanza può, in deroga all'art. 29, cpv. 1, basandosi sull'art. 29a, cpv. 2 OSC, permettere al ricercatore di divulgare dei dati sull'identità di membri ancora viventi di una famiglia sia in linea diretta che collaterale. Così il ricercatore può, osservando una certa prudenza, consultare le iscrizioni fatte in registri più recenti relativi a persone decedute (art. 29a, cpv. 2 in relazione con l'art. 30 OSC). Nessuna autorizzazione è necessaria per consultare registri che hanno più di 120 anni, e gli stessi possono essere esaminati "con i dovuti riguardi" (art. 7, cpv. 2 OSC). Nell'ipotesi in cui il ricercatore ottiene l'autorizzazione di consultare i registri dello stato civile, essa conterrà, con la comminatoria d'applicazione delle misure penali (art. 292 CPS) 5), l'obbligo di mantenere segreti i dati esaminati e ciò, in un primo tempo, pure nei confronti di un eventuale mandante. Se i dati esaminati devono essere integrati nell'albero genealogico e divulgati a terzi, il consenso delle persone interessate ancora in vita è necessario. Se esse rifiutano di consentire alla divulgazione dei dati esaminati, questi ultimi devono essere interamente distrutti. In questo caso all'albero genealogico può essere apportata l'annotazione "ramo esistente". Se si avvera irrealizzabile di ottenere una decisione delle persone interessate, l'autorità cantonale di vigilanza deve far luogo a una valutazione degli interessi in gioco.

In genealogia il diritto di ottenere dei dati relativi agli antenati si estende solo ai membri della famiglia aventi un legame di parentela diretto o indiretto con il

ricercatore o il suo mandante. Ciò significa che, a nostro giudizio, un figlio adottivo non può ottenere informazioni concernenti i suoi genitori biologici con la scappatoia di ricerche genealogiche 6).

Occorre altresì rilevare che il genealogista non dovrebbe mai, nei suoi rapporti, citare l'origine del vincolo di filiazione (ad esempio per adozione), ma menzionare unicamente l'esistenza o l'assenza di un tale legame.

3.2.3. Distinzioni per rapporto alle modalità

Una prima distinzione si riferisce all'ampiezza materiale dell'autorizzazione. A nostro giudizio un'autorizzazione durevole – contrariamente all'autorizzazione rilasciata caso per caso – comprende un numero imprecisato di progetti di ricerca. I due tipi di autorizzazione dovrebbero essere limitati nel tempo. Nessuna autorizzazione durevole di consultare i registri dello stato civile può essere accordata ai genealogisti che vogliono studiare la loro famiglia. Ciò vuol dire che l'autorizzazione deve limitarsi a un solo progetto di ricerca, ossia all'esame della famiglia del genealogista. Per contro sembra del tutto sensato accordare a professionisti della genealogia, che regolarmente lavorano su mandato di terzi e che sono in possesso di competenze riconosciute, un'autorizzazione durevole che può concernere l'esame di diverse famiglie, l'elenco delle quali non può essere stabilito in anticipo. Il vantaggio di una simile autorizzazione durevole risiede nel fatto che non è necessario presentare i singoli progetti di ricerca separatamente all'autorità cantonale di vigilanza affinché essa abbia a statuire su ognuno di essi. L'autorizzazione durevole è tuttavia limitata a precise fattispecie per la garanzia della protezione dei dati; essa non dispensa il ricercatore né dall'obbligo di rivelare la sua identità ogni volta che consulta i registri, né quella di presentare una procura dei mandanti unitamente all'autorizzazione cantonale. L'ufficio dello stato civile, presso il quale sono consultati i registri, dovrebbe redigere un verbale della visita del genealogista. La limitazione della durata si impone affinché sia possibile verificare periodicamente che essa adempia sempre alle condizioni richieste e di tener conto dell'evoluzione delle tecnologie dell'informazione. La durata dell'informazione deve essere regolata di caso in caso ma, in generale, a nostro avviso, non dovrebbe essere superiore a cinque anni.

Inoltre l'autorizzazione deve precisare a quali registri si riferisce. Coloro che esaminano la loro propria famiglia devono essere autorizzati a consultare soltanto i registri che contengono informazioni sulla loro famiglia. Per contro, il professionista, che effettua una ricerca su mandato, può essere autorizzato, dall'autorità di vigilanza cantonale, a consultare tutti i registri di un cantone senza limitazione a una ben precisata famiglia. Questa procedura, così come quella dell'autorizzazione durevole, ha il vantaggio di diminuire le spese amministrative. La prima restrizione citata non può assolutamente essere in pratica controllata nel dettaglio. Gli ufficiali dello stato civile devono pertanto esercitare una maggior vigilanza quando i loro registri sono consultati a scopi di ricerca, fatto questo che, abbinato a un'altrettanto maggior rigore per quanto concerne il metodo di ricerca, sembra idoneo a diminuire il rischio d'abuso.

3.2.4. Soluzione di casi pratici

La soluzione dei casi esposti alla cifra 3.1. sembra pacifica se essi sono esaminati tenendo conto di quanto sopra esposto.

Nel caso del signor A. l'ufficiale dello stato civile del Canton X ha interpretato in modo troppo generoso il diritto della protezione dei dati.

L'ufficiale dello stato civile del Canton Y avrebbe dovuto controllare le qualifiche scientifiche del signor A. prima di respingere la sua istanza.

La domanda del signor B. non trovava fondamento nell'art. 29, cpv. 4 OSC; essa avrebbe dovuto essere trattata alla luce dell'art. 29a OSC. Siccome il signor B. era noto per la sua competenza e la sua esperienza, abbiamo raccomandato l'accoglimento della sua istanza accordando un'autorizzazione limitata nel tempo.

4. Coordinamento di progetti intercantonali

Se un progetto di ricerca concerne registri di diversi Cantoni, si impone una procedura coordinata relativa al rilascio dell'autorizzazione, sia per ragioni di parità di trattamento, che per razionalità amministrativa. Questo coordinamento può effettuarsi in modo autonomo dai Cantoni interessati. In simili casi l'UFSC sarebbe disponibile, su richiesta dei Cantoni coinvolti, ad assumersi il coordinamento come fu il caso per il progetto di ricerca di storia militare descritto alla cifra 2.

(Parere redatto da Oliver Waespi, lic.iur, il 12.04.2000; RSC 2000/5/142)

(Tradotto dal Dr. Mario Gervasoni)

-
1. RS 211.112.1
 2. L'art. 29a è entrato in vigore il 1° gennaio 1998. Per i principi della revisione del diritto della protezione dei dati nell'OSC, vedi l'art. 40, cpv. 3 della modifica del CCS del 26 giugno 1998, FF 1998 3077 ss; vedi inoltre il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1995, cf. 211.22 all'art. 40 cpv. 3, FF 1996 I 51. Per altre informazioni concernenti la genesi come pure la ratio legis, vedi Rolf Reinhard: "Die Teilrevision der Zivistandsverordnung vom 13. August 1997 (Ziele und Systematik)", conferenza tenuta in occasione di un corso di post-formazione per istruttori delle Autorità cantonali di vigilanza il 26/27 settembre 1997 a Brunnen SZ, distribuita agli interessati dall'UFSC; Jäger/Siegenthaler: "Das Zivilstandswesen in der Schweiz", Berna 1998, n. 19.11; Michel Montini: "La protection des données de l'état civil", in "Mélanges édités à l'occasion de la 50ème Assemblée générale de la Commission Internationale de l'Etat civil", Neuchâtel 1997, p. 186 ss; Michel Montini: "Protection des données de l'Etat civil: premières expériences suite à la révision de l'OSC entrée en vigueur le 1° janvier 1998", in RSC 1999 p. 18 (versione tedesca, pag. 141).
 3. Vedi in merito Jäger/Siegenthaler, op. cit. n. 19. 16ss e Montini, op. cit.; RSC 1999, p. 21 ss.
 4. Vedi in merito pure Montini, op. cit. in Mélanges, n. 391: "L'amateurisme au sens péjoratif du terme ne saurait être favorisé".
 5. CPS, RU 311
 6. La portata del diritto di ottenere informazioni sui propri parenti biologici – al di fuori del campo della procreazione medica assistita – basata sull'art. 111, cpv. 2, lett. g della Costituzione federale non è ancora stata interamente chiarita. In ogni caso, a nostro giudizio, una simile richiesta di informazioni non si potrebbe appoggiare all'art. 29a OSC; essa dovrebbe soggiacere ad altri criteri giuridici rispetto a quelli della divulgazione di dati personali a scopo di ricerca.